

GERMANIA**Corte costituzionale dell'Assia, sentenza del 28 gennaio 2026 (P.St. 3013),
sull'illegittimità costituzionale del metodo D'Hondt per il riparto dei
seggi da assegnare alle elezioni comunali**

03/02/20256

La Corte costituzionale (*Staatsgerichtshof*) del *Land* Assia ha dichiarato costituzionalmente illegittima, e quindi nulla, una disposizione di legge del *Land* con cui era stato mutato il metodo di riparto dei seggi previsto dalla legge elettorale comunale. In particolare, la legge, risalente all'aprile del 2025, prevedeva il ritorno al metodo D'Hondt e l'abbandono del metodo dei resti più alti (metodo Hare-Niemeyer) che era stato utilizzato a partire dal 1980. Obiettivo della legge era quello di ridurre la frammentazione politica all'interno dei consigli comunali in modo da garantirne meglio la capacità di funzionamento.

La Corte costituzionale, pronunciandosi su ricorso del gruppo parlamentare del partito FDP al *Landtag*, ha affermato che il legislatore, pur godendo di una certa discrezionalità nel definire le modalità di assegnazione dei seggi, è tuttavia tenuto a optare per un metodo di riparto che garantisca la massima neutralità possibile nei confronti di tutte le liste che concorrono. Non può quindi introdurre un nuovo metodo che, rispetto a quello utilizzato in precedenza, dispieghi effetti maggiormente torsivi della rappresentanza proporzionale. Il metodo D'Hondt, come è stato anche chiarito da alcuni esperti di matematica elettorale auditi nel corso del processo, favorisce le liste che hanno conseguito un numero elevato di voti e penalizza le minoranze, laddove il metodo dei resti più alti risulta assai più neutrale, dal momento che è "matematicamente più preciso" nella trasformazione della percentuale dei voti in percentuale di seggi. Ne segue la violazione dei principi dell'eguaglianza del voto e delle pari opportunità dei partiti politici. Il legittimo scopo di diminuire la frammentazione politica può essere d'altro canto perseguito con misure differenti, ma non può giustificare l'impiego di un determinato metodo di riparto, che non deve essere snaturato dalla propria funzione matematico-elettorale volta a garantire un'assegnazione dei seggi il più proporzionale possibile rispetto ai voti espressi.

Insieme alla sentenza è stata redatta anche un'opinione separata (*Sondervotum*) sottoscritta da un giudice del collegio che argomenta in favore della legittimità costituzionale del metodo D'Hondt.

La sentenza dello *Staatsgerichtshof* può essere letta al seguente [link](#)